

Legge federale concernente la tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali

(Legge sul contrassegno stradale, LUSN)

del 19 marzo 2010 (Stato 1° agosto 2023)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 86 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 30 gennaio 2008²,
decreta:

Sezione 1: Oggetto e campo d'applicazione

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina la riscossione della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (tassa).

Art. 2³ Campo d'applicazione

La tassa è riscossa per l'utilizzazione delle strade nazionali di prima e di seconda classe (strade nazionali I e II) menzionate nel decreto federale del 10 dicembre 2012⁴ concernente la rete delle strade nazionali.

Sezione 2: Assoggettamento

Art. 3⁵ Oggetto della tassa

¹ La tassa è dovuta per i veicoli a motore e i rimorchi immatricolati in Svizzera o all'estero con i quali vengono utilizzate le strade nazionali I e II.

² La tassa non è dovuta per i veicoli assoggettati alla tassa sul traffico pesante secondo la legge del 19 dicembre 1997⁶ sul traffico pesante.

RU 2011 4105

¹ RS 101

² FF 2008 1151

³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 337; FF 2019 4847).

⁴ FF 2017 6695

⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 337; FF 2019 4847).

⁶ RS 641.81

Art. 4 Eccezioni

¹ Non soggiacciono alla tassa:

- a. i veicoli con targhe di controllo militari e i veicoli noleggiati o requisiti dall'esercito muniti di targhe di controllo civili e di un contrassegno M+;
- b. i veicoli della polizia, del Corpo delle guardie di confine, dei pompieri, dei servizi d'intervento in caso di incidenti con idrocarburi e prodotti chimici, le ambulanze, i veicoli dei servizi di manutenzione delle strade nazionali contrassegnati come tali e i veicoli della protezione civile con targhe di controllo blu e segno distintivo internazionale della protezione civile;
- c. i veicoli impiegati in operazioni di soccorso in caso di catastrofi, incendi e incidenti;
- d. i veicoli di organizzazioni intergovernative con le quali il Consiglio federale ha concluso un accordo di sede;
- e. i veicoli di governi esteri in missione ufficiale;
- f. gli assi di trasporto;
- g. i veicoli senza targhe condotti al controllo ufficiale;
- h. i veicoli impiegati durante i controlli ufficiali e gli esami ufficiali di conducente;
- i. i rimorchi fissi, i rimorchi trainati da motoveicoli e i carrozzini laterali;
- j. i trattori a sella leggeri che, in base a una menzione nella licenza di circolazione, sono autorizzati a trainare un semirimorchio assoggettato alla tassa sul traffico pesante;
- k. gli autoveicoli leggeri che, in base a una menzione nella licenza di circolazione, sono autorizzati a trainare un semirimorchio assoggettato alla tassa sul traffico pesante;
- l. i veicoli muniti di targhe professionali svizzere utilizzati per corse in giorni feriali.

² La Direzione generale delle dogane può, in casi motivati, esentare altri veicoli dall'assoggettamento, segnatamente tenuto conto di accordi internazionali o per motivi umanitari.

³ La Direzione generale delle dogane può sospendere l'assoggettamento per determinati tratti di strada nazionale quando la polizia devia parzialmente o totalmente il traffico su tali strade a causa di catastrofi o di altre situazioni straordinarie.

Art. 5 Persone assoggettate

Il conducente e, in subordine, il detentore del veicolo sono assoggettati alla tassa.

Sezione 3: Riscossione e pagamento della tassa⁷**Art. 6** Importo della tassa

La tassa ammonta a 40 franchi.

Art. 6a⁸ Forma del pagamento

La tassa è pagata:

- a. con l'acquisto di un contrassegno adesivo; o
- b. con la registrazione della targa di controllo nel sistema d'informazione dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) (contrassegno elettronico).

Art. 7 Contrassegno adesivo⁹

¹ ... ¹⁰

² Il contrassegno adesivo deve essere incollato direttamente sul veicolo prima della prima utilizzazione di una strada nazionale I o II nel corso del periodo di tassazione.¹¹

³ Il contrassegno può essere ceduto soltanto con il veicolo.

⁴ Il contrassegno è considerato annullato se:

- a. viene tolto dal veicolo dopo essere stato incollato correttamente; oppure
- b. viene staccato dal supporto a cui aderisce e non viene incollato direttamente sul veicolo.

⁵ Il Consiglio federale disciplina l'apposizione del contrassegno adesivo.¹²

Art. 7a¹³ Contrassegno elettronico

¹ La targa di controllo deve essere registrata prima della prima utilizzazione di una strada nazionale I o II nel corso del periodo di tassazione.

² La tassa è considerata pagata per ogni veicolo regolarmente autorizzato a circolare con la targa di controllo registrata.

⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU **2023** 337; FF **2019** 4847).

⁸ Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU **2023** 337; FF **2019** 4847).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU **2023** 337; FF **2019** 4847).

¹⁰ Abrogato dal n. I della LF del 18 dic. 2020, con effetto dal 1° ago. 2023 (RU **2023** 337; FF **2019** 4847).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU **2023** 337; FF **2019** 4847).

¹² Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU **2023** 337; FF **2019** 4847).

¹³ Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU **2023** 337; FF **2019** 4847).

Art. 7b¹⁴ Verifica del diritto a utilizzare le strade nazionali I e II

Il sistema d'informazione consente a chiunque di verificare l'avvenuto pagamento della tassa, a condizione che la persona che registra la targa di controllo vi acconsenta al momento della registrazione.

Art. 8 Periodo di tassazione

¹ La tassa è riscossa per un anno civile. Essa non viene rimborsata.

² Il contrassegno adesivo e il contrassegno elettronico danno diritto a utilizzare le strade nazionali I e II dal 1° dicembre dell'anno precedente al 31 gennaio dell'anno seguente.¹⁵

Art. 9¹⁶ Rilascio del contrassegno adesivo

Il contrassegno adesivo è rilasciato dall'UDSC.

Art. 9a¹⁷ Riscossione della tassa

¹ La riscossione della tassa mediante contrassegno adesivo compete:

- a. all'UDSC, al confine;
- b. ai Cantoni, all'interno del Paese.

² La riscossione della tassa mediante contrassegno elettronico compete all'UDSC.

Sezione 4: Utilizzazione del prodotto della tassa**Art. 10**

¹ Il prodotto netto della tassa è utilizzato secondo le disposizioni della legge federale del 22 marzo 1985¹⁸ concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale aereo.¹⁹

² Il prodotto netto è il prodotto dopo deduzione dei compensi di cui all'articolo 19.

¹⁴ Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU **2023** 337; FF **2019** 4847).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU **2023** 337; FF **2019** 4847).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU **2023** 337; FF **2019** 4847).

¹⁷ Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU **2023** 337; FF **2019** 4847).

¹⁸ RS **725.116.2**

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU **2023** 337; FF **2019** 4847).

Sezione 5: Controlli e prestazione di garanzie

Art. 11²⁰ Controlli

¹ Ai fini della verifica del pagamento della tassa eseguono controlli:

- a. l'UDSC, al confine e nell'area di confine ai sensi dell'articolo 3 capoverso 5 della legge del 18 marzo 2005²¹ sulle dogane;
- b. i Cantoni, all'interno del Paese.

² Se necessario ai fini della verifica del pagamento della tassa, l'UDSC registra le targhe di controllo dei veicoli per i quali secondo l'articolo 4 la tassa non è dovuta.

³ L'UDSC e i Cantoni possono utilizzare dispositivi mobili e impianti per effettuare controlli automatizzati e a campione.

⁴ Il Consiglio federale disciplina i requisiti per gli impianti di controllo automatizzati.

Art. 12²² Prestazione di garanzia

Le persone non domiciliate in Svizzera che, durante un controllo, contestano l'assoggettamento o non pagano immediatamente la tassa devono depositare gli importi corrispondenti oppure fornire un'altra garanzia appropriata.

Sezione 5a:²³ Protezione dei dati e assistenza amministrativa

Art. 12a Gestione di un sistema d'informazione

L'UDSC gestisce un sistema d'informazione per l'adempimento dei seguenti compiti in relazione con il contrassegno elettronico:

- a. la riscossione della tassa;
- b. la verifica del pagamento della tassa;
- c. il perseguimento e il giudizio delle infrazioni.

Art. 12b Contenuto del sistema d'informazione

¹ L'UDSC può trattare dati personali sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione della presente legge.

² Ai fini del perseguimento e del giudizio delle infrazioni può trattare i seguenti dati personali degni di particolare protezione:

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 337; FF 2019 4847).

²¹ RS 631.0

²² Nuovo testo giusta l'all. n. II 2 della LF del 18 mar. 2016 sulle multe disciplinari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2017 6559, 2019 527; FF 2015 869).

²³ Introdotta dal n. I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 337; FF 2019 4847).

- a. indicazioni sui controlli eseguiti;
 - b. indicazioni relative a contravvenzioni secondo l'articolo 14.
- ³ Sempre che la presente legge non preveda altrimenti, il Consiglio federale disciplina:
- a. l'organizzazione e la gestione del sistema d'informazione;
 - b. i dati da rilevare;
 - c. l'autorizzazione al trattamento dei dati;
 - d. l'acquisizione e la trasmissione dei dati;
 - e. la durata di conservazione dei dati;
 - f. la sicurezza dei dati.

Art. 12c Acquisizione dei dati

Ai fini dell'adempimento dei loro compiti, gli organi incaricati della riscossione della tassa e della verifica del pagamento della stessa possono trattare i dati che riguardano detentori di veicoli e provengono da sistemi d'informazione di altre autorità della Confederazione e dei Cantoni, sempre che ciò sia previsto da altri disposti federali o cantonali. Essi utilizzano i dati esclusivamente per gli scopi previsti.

Art. 12d Interfacce

¹ Il sistema d'informazione dell'UDSC può essere collegato con gli altri sistemi d'informazione dell'UDSC per la riscossione di tasse sul traffico stradale e per la gestione dei dati di persone e clienti in maniera tale da consentire agli utenti che dispongono dei diritti d'accesso di verificare con un'unica interrogazione se una determinata persona od organizzazione è registrata in un sistema d'informazione.

² Il collegamento del sistema d'informazione dell'UDSC con altri sistemi d'informazione dell'Amministrazione federale ai quali l'UDSC ha accesso è possibile soltanto nella misura in cui la legislazione relativa a tali altri sistemi lo preveda.

Art. 12e Comunicazione di dati ad autorità e organizzazioni con compiti di diritto pubblico

¹ L'UDSC può rendere accessibili alle autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale, mediante procedura di richiamo, i dati del sistema d'informazione, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione dei controlli nonché per il perseguimento e il giudizio delle infrazioni alla presente legge.

² L'UDSC può rendere accessibili alle organizzazioni con compiti di diritto pubblico della Confederazione, mediante procedura di richiamo, i dati del sistema d'informazione, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione dei controlli secondo la presente legge.

³ I dati comunicati sono utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti. Essi non possono essere trasmessi senza il consenso dell'UDSC.

Art. 12f Archiviazione e distruzione dei dati

¹ I dati rilevati sono conservati soltanto per il tempo necessario allo scopo per il quale sono stati rilevati.

² I dati rilevati durante un controllo sono distrutti immediatamente, se dal controllo emerge che la targa di controllo è registrata nel sistema d'informazione dell'UDSC.

Art. 12g Assistenza amministrativa e obbligo di denuncia

¹ Le autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge collaborano nell'adempimento dei rispettivi compiti; si trasmettono le necessarie informazioni e si accordano, su richiesta, l'accesso reciproco ai documenti ufficiali.

² Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni trasmettono, su richiesta, tutte le informazioni necessarie alle autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge.

³ Gli organi amministrativi della Confederazione e dei Cantoni che nell'adempimento della loro attività di servizio constatano un'infrazione o ne vengono a conoscenza, sono tenuti a denunciarla all'autorità competente per il perseguimento penale.

⁴ L'assistenza in materia penale tra le autorità federali e cantonali si fonda sull'articolo 30 della legge federale del 22 marzo 1974²⁴ sul diritto penale amministrativo.

Sezione 6: Prescrizione del credito fiscale e tutela giurisdizionale²⁵**Art. 12h²⁶** Prescrizione del credito fiscale

¹ Il credito fiscale si prescrive alla fine dell'anno successivo a quello in cui la tassa è divenuta esigibile.

² La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto d'esazione dell'autorità competente. Essa è sospesa fintanto che la persona assoggettata al pagamento della tassa non può essere escussa in Svizzera.

³ In ogni caso, il credito fiscale si prescrive cinque anni dopo che la tassa è divenuta esigibile.

⁴ Se il credito fiscale risulta da una contravvenzione secondo l'articolo 14, la prescrizione si fonda sull'articolo 17.

²⁴ RS 313.0

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 337; FF 2019 4847).

²⁶ Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 337; FF 2019 4847).

Art. 13 Tutela giurisdizionale²⁷

¹ Le decisioni delle autorità cantonali di prima istanza possono essere impugnate entro 30 giorni mediante ricorso all'UDSC.²⁸

^{1bis} Le decisioni di prima istanza dell'UDSC possono essere impugnate entro 30 giorni mediante opposizione.²⁹

² La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

Sezione 7: Disposizioni penali**Art. 14** Delitti e contravvenzioni³⁰

¹ Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, utilizza senza aver pagato la tassa una strada nazionale I o II al volante di un veicolo per il quale la tassa è dovuta oppure utilizza il contrassegno adesivo in violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 7 è punito con una multa di 200 franchi.³¹

² ...³²

³ È applicabile l'articolo 245 del Codice penale³³.

Art. 15³⁴ Perseguimento penale da parte dell'UDSC³⁵

¹ L'UDSC persegue e giudica le contravvenzioni che rientrano nella sua sfera di competenza (art. 11 cpv. 1 lett. a).³⁶ Le violazioni dell'articolo 245 del Codice penale³⁷ sono perseguite e giudicate dai Cantoni.

²⁷ Introdotta dal n. I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU **2023** 337; FF **2019** 4847).

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU **2023** 337; FF **2019** 4847).

²⁹ Introdotta dal n. I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU **2023** 337; FF **2019** 4847).

³⁰ Nuovo testo giusta l'all. n. II 2 della LF del 18 mar. 2016 sulle multe disciplinari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2017** 6559, **2019** 527; FF **2015** 869).

³¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU **2023** 337; FF **2019** 4847).

³² Abrogata dall'all. n. II 2 della LF del 18 mar. 2016 sulle multe disciplinari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU **2017** 6559, **2019** 527; FF **2015** 869).

³³ RS **311.0**

³⁴ Nuovo testo giusta l'all. n. II 2 della LF del 18 mar. 2016 sulle multe disciplinari, in vigore dal 1° gen. 2020, il cpv. 1 dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6559, **2019** 527; FF **2015** 869).

³⁵ Nuova espr. giusta il n. I 27 dell'O del 12 giu. 2020 sull'adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell'AFD nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2020** 2743).

³⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU **2023** 337; FF **2019** 4847).

³⁷ RS **311.0**

² La procedura dinanzi all'UDSC è retta dalla legge del 18 marzo 2016³⁸ sulle multe disciplinari.

³ Se il contravventore rifiuta la procedura della multa disciplinare o non paga la multa entro 30 giorni, l'UDSC persegue e giudica la contravvenzione conformemente alla legge federale del 22 marzo 1974³⁹ sul diritto penale amministrativo.

Art. 16 Perseguimento penale da parte dei Cantoni

¹ I Cantoni perseguono le contravvenzioni che rientrano nella loro sfera di competenza (art. 11 cpv. 1 lett. b).⁴⁰

² e ³ ... ⁴¹

⁴ Il provento delle multe è devoluto ai Cantoni.

Art. 17 Prescrizione

Il perseguimento penale delle contravvenzioni e la pena si prescrivono in tre anni.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 18 Esecuzione

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.⁴²

² Il Consiglio federale può stipulare accordi internazionali sulla collaborazione transfrontaliera con autorità estere ai fini dell'applicazione della tassa.

³ Il Dipartimento federale delle finanze può delegare interamente o parzialmente a terzi, mediante contratto, il controllo.⁴³

⁴ L'UDSC e i Cantoni possono delegare interamente o parzialmente a terzi, mediante contratto, la riscossione della tassa mediante contrassegno adesivo.⁴⁴

Art. 19 Compenso

L'UDSC, i Cantoni e i terzi incaricati ricevono un compenso per le loro prestazioni. Il compenso è fissato dal Dipartimento federale delle finanze.

³⁸ RS 314.1

³⁹ RS 313.0

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 337; FF 2019 4847).

⁴¹ Abrogati dall'all. n. II 2 della LF del 18 mar. 2016 sulle multe disciplinari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2017 6559, 2019 527; FF 2015 869).

⁴² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 337; FF 2019 4847).

⁴³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 337; FF 2019 4847).

⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 337; FF 2019 4847).

Art. 19^{a45} Abolizione del contrassegno adesivo

Se la parte di contrassegni adesivi corrisponde a meno del dieci per cento di tutti i contrassegni adesivi ed elettronici venduti, il contrassegno adesivo è abolito.

Art. 20 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° dicembre 2011⁴⁶

⁴⁵ Introdotta dal n. I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU **2023** 337; FF **2019** 4847).

⁴⁶ DFC del 24 ago. 2011.